



Associazione “per la Valdambra“

**Al Sindaco
del Comune di Bucine
via Vitelli, 1
52021 BUCINE**

**p.c. Alla Regione Toscana
Assessorato Urbanistica e Territorio
Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE**

**“ Alla Regione Toscana
Assessorato Ambiente e Energia
Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE**

**“ Alla Provincia di Arezzo
Piazza Libertà, 3
52100 AREZZO**

**OGGETTO: OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE N. 4 AL R.U. relativa ad una parziale
modifica delle norme tecniche di attuazione (NTA)
Adottata con deliberazione C.C. n° 63 del 14/12/2010**

Il sottoscritto Maurizio Martellini, nato a Bucine 09.03.1948, residente in Bucine via Stazione 18, in qualità di Presidente dell'Associazione per la Valdambra, con sede in 52021 Bucine (AR), Via Stazione n. 18, email: valdambra@libero.it, web: www.valdambra.org;

consapevole che i dati sopra riferiti saranno oggetto di trattamento ai soli fini istituzionali nei modi e nei termini stabiliti dalla legge;

presa visione degli atti adottati con deliberazione C.C. n. 63 del 14/12/2010, in pubblicazione dal 16/02/2011 e con scadenza al 02/04/2011,

PRESENTA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI

Alla variante n. 4 al R.U. del comune di Bucine relativa ad una parziale modifica delle norme tecniche di attuazione (NTA), adottata con la deliberazione sopra citata.

Premesso

- Che con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 07-11-2005 è stato approvato il Piano Strutturale del Comune di Bucine redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. 5/95;

Associazione “per la Valdambra”

- Che con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 13-05-2008 è stato approvato il Regolamento Urbanistico del Comune di Bucine redatto ai sensi dell'art. 55 della L.R. 1/2005;
- Che l'avviso della definitiva approvazione è stato pubblicato nel BURT n. 29 del 16/07/2008 e quindi da tale data è efficace il Regolamento Urbanistico;
- Che il Comune ha ritenuto necessario, dopo poco più di due anni di vigenza, modificare in varie parti le norme tecniche dell'atto di governo del territorio, soprattutto quelle relative alla disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti che non hanno scadenza predeterminata, con particolare riferimento alla disciplina del territorio rurale;

Rilevato

- Che nella fase di formazione della variante non è stata garantita alcuna partecipazione dei cittadini perché non c'è stato nessun coinvolgimento e nessuna preventiva comunicazione riguardo gli intendimenti della Amministrazione, al di là della delibera di impulso alla revisione delle norme promossa dalla G.C. con atto n. 145 del 19/10/2010 e, forse, il solito stringato avviso del garante di cui comunque non è rimasto traccia sul sito comunale;
- Che nella suddetta delibera di impulso la necessità e urgenza della variante viene così motivata:

“RITENUTO opportuno correggere i riferimenti errati presenti nelle NTA vigenti nonché le incongruenze del testo che sono state nel tempo verificate dagli uffici, sia attraverso un esame comparativo interno delle NTA stesse, sia attraverso un esame comparativo esterno con le nuove norme (statali o regionali) che siano state nel frattempo approvate in materia.

RITENUTO in particolare di rivedere le norme riguardanti il territorio rurale anche in considerazione dell'entrata in vigore del Testo coordinato del decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R “Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale), della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)” .”

- Che non si ha conoscenza comunque di eventuali report di monitoraggio degli effetti dell'applicazione del Regolamento Urbanistico in questi due anni trascorsi;
- Che le modifiche introdotte nelle NTA riguardano tuttavia vari e diversi argomenti, anche se il più rilevante è quello sulle zone agricole, rendendo difficile talvolta comprendere le motivazioni di certe variazioni, ma risultando comunque evidente che è variato lo spirito del Regolamento vigente;
- Che il Responsabile del Procedimento, a supporto della variante allega una relazione giustificativa dell'esclusione del procedimento di variante dai processi valutativi di Valutazione integrata ai sensi dell'art. 14 della LR 1/2005 e di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 22 della LR 10/ 2010;

Si osserva

1 – Tutte le modifiche ma soprattutto la nuova disciplina del territorio rurale, che rappresenta oltre

Associazione “per la Valdambra”

il 90% del territorio comunale, avranno effetti ed andranno a incidere sul territorio, sull'ambiente, sulla struttura socio economica e sulla salute umana, come recita il comma 1 dell'art. 11 della LR n. 1/2005, quindi la variante deve essere sottoposta a valutazione integrata, ai sensi del punto g) del comma 1 dell'art. 11 della LR 1/2005 così come modificato dall'art. 36 della LR 10/2010 e smi:

g) *le varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma, ove queste costituiscano quadro di riferimento di progetti ed altre attività, sia in relazione all'ubicazione che alla natura, alle dimensioni e alle condizioni operative di esse, sia con riferimento alla ripartizione di risorse.*

Inoltre nel caso di cui trattasi, è obbligatoria la VAS perché le nuove norme possono avere un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale. O per lo meno è obbligatorio accertare ai sensi dell'art. 22 della LR 10/2010 l'assoggettabilità della variante a valutazione ambientale.

Quindi è obbligatoria la valutazione integrata ai sensi del nuovo art. 11 comma 4 della LR 1/2005. Ovviamente è possibile applicare la valutazione integrata semplificata, limitando la valutazione ai soli effetti che possono derivare dalla variante, ai sensi dell'art. 11 del Reg. n. 4/R del 9 feb 2007.

A ulteriore sostegno dell'opportunità oltre che della necessità della valutazione è da considerare che il vigente PS e RU sono stati redatti, adottati e approvati senza previa valutazione integrata in quanto al momento dell'avvio dei relativi procedimenti non era prescritta la valutazione.

Per quanto riguarda in particolare le norme modificate sul territorio agricolo non c'è stata, o almeno non risulta, una preventiva indagine sulla quantità e qualità di edifici in zona rurale e sulla loro consistenza volumetrica, potenzialmente interessati dai cambi di destinazione facilitati dalla novella norma e sostanzialmente liberalizzati. E' bene ricordare che a termini dell'art. 45 comma 5 della L.R. 1/2005 “Gli edifici che mutano la destinazione d'uso agricola sono computati ai fini del dimensionamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio”. Occorre quindi **VALUTARE** la compatibilità delle nuove norme con la sostenibilità per il territorio comunale. E' altresì necessario il monitoraggio degli effetti di tale variante.

Si può anche obiettare una mancanza di coerenza con il PIT con valenza di piano paesistico, nella liberalizzazione delle trasformazioni d'uso degli immobili agricoli dismessi.

2– La modifica degli articoli 7 e 186, 187, 188 relativi agli spazi aperti di uso pubblico, più che da una esigenza effettiva, sembra dettata dalla volontà di legittimare a posteriori previsioni come quella della variante n. 3 al R.U. di Capannole, che peraltro, nonostante le critiche avanzate da questa Associazione, è comunque stata definitivamente approvata. La previsione infatti di manufatti tradizionali in muratura senza precisarne la piccola dimensione e la destinazione a servizio dello spazio di uso pubblico può contrastare con la caratteristica di spazio aperto.

3 – All'art. 10 comma 2 lett. d) si ritiene assurdo specificare, come è stato aggiunto, che sono esclusi dal calcolo della SIp gli aggetti di gronda dei portici e pilotis a piano terreno fino al massimo di 30 cm, creando dei vincoli inutili alla progettazione.

4 – All'art. 10 comma 2 lett. e), se l'aggiunta “compresi eventuali aggetti di gronda” è da intendersi compresi nei 2 mq dei portici di ingresso esclusi dal computo della SIp, la norma è irragionevole. Diverso se è una precisazione di ciò che è escluso dal computo della SIp. E' necessario chiarire.

5 – La modifica dell'art. 24 sugli impianti di produzione di energia ha esteso significativamente la

Associazione “per la Valdambra”

possibilità di installazione di pannelli solari e fotovoltaici, ma non ha risolto la grave lacuna dell'assenza dopo più di 2 anni dall'approvazione del R.U. del previsto e confermato regolamento comunale sulle energie alternative, per cui:

5.1 -Con questa variante e con la precedente approvazione con deliberazione C.C. n. 15 del 17/03/2009 del Regolamento Edilizio, che ha anch'esso regolamentato in qualche modo i pannelli solari, si è cercato, senza riuscirci a nostro avviso, di dare un assetto quasi definitivo all'uso di energia solare; tuttavia le norme dei due strumenti, R.U. e R.E., non sono e devono essere rese completamente coordinate e sovrapponibili là dove parlano delle stesse cose.

5.2 - Oggi si sente ancora di più l'esigenza di una definizione puntuale del fabbisogno domestico e aziendale, o di edificio o complesso di edifici per evitare travisamenti da parte dei soliti furbi.

6 – L'integrazione del comma 2 all'art. 36 sull'inquinamento luminoso richiama la LR n. 37/00 che è stata abrogata dall'art. 42 della LR n. 39/05. Per regolare la fase transitoria forse è meglio riportare il testo dell'allegato c) della LR n. 37/2000 abrogata.

7 – Il comma 7 dell'art. 52 relativo alle OO.PP., già nella formulazione originaria di dubbia legittimità, nella modifica adottata liberalizza su tutto il territorio ogni tipo di opera pubblica promossa da “Enti Pubblici”. Scompare infatti la “dimensione limitata e comunque strettamente indispensabile alla funzione da svolgere” e scompaiono i “fini istituzionali” a cui l'opera dovrebbe essere asservita e che denotavano le finalità del comma originario. Ovviamente anche le OO.PP., come tutte le opere, devono essere conformi alle previsioni dello strumento urbanistico o direttamente o a mezzo di variante ad hoc. **La nuova formulazione è semplicemente illegittima.** Oltretutto, così facendo, si svincola il programma delle OO.PP. dalla pianificazione urbanistica che invece in quest'ultima dovrebbe trovare la propria naturale cornice, con il connesso vincolo preordinato all'esproprio. Occorre quindi eliminare la modifica introdotta.

8 – Nel comma 10 dell'art. 52 per interventi sugli spazi aperti appare incomprensibile la cassazione del riferimento al divieto di impiego di elementi e materiali incompatibili con quelli originari.

9 – All'art. 57 comma 3, nel caso di edifici soggetti a risanamento conservativo (rc) e restauro (re) e all'art. 58 comma 3, nel caso di edifici soggetti a interventi di riqualificazione identificati con le sigle (ri1) (ri2) e (se), negli interventi di frazionamento degli immobili si introduce il concetto di superficie media SIp delle unità residenziali, individuandone la misura di 60 mq. Si consentono quindi anche tagli molto inferiori (fino al limite dei 28 mq per i monolocali per una persona), con la conseguenza di un maggior numero di alloggi rispetto a quelli consentiti con il taglio minimo originario di 65 mq. Si ritiene che questo non corrisponda né alle esigenze né alle peculiarità del nostro patrimonio edilizio. L'eccessivo frazionamento delle unità abitative determina inoltre un aggravio di dispendio energetico e una maggiore impronta ambientale, per cui si chiede la cancellazione della modifica.

10 – L'introduzione con l'art. 60 comma 2 integrato delle funzioni compatibili, pur con il temperamento del 50% della SIp della funzione esclusiva, vanifica nei fatti lo studio effettuato in

Associazione “per la Valdambra”

sede di redazione del R.U. per individuare le destinazioni d'uso esclusive. Se tuttavia tale scelta è stata dettata dalla volontà di una minore rigidità nel fissare le destinazioni in alcune tipologie di edifici e di spazi aperti, non si ritiene condivisibile la liberalizzazione della trasformazione delle residenze in alberghi e residenze turistico-alberghiere RTA di cui all'art. 62 comma 2, che sono cosa ben diversa dall'affittacamere, dalle case e appartamenti per vacanze e dalle residenze d'epoca, giustamente già previste come compatibili con la residenza.

11 – Ancora più pericolosa è la modifica dell'art. 66 comma 1 dove si ammette il cambio d'uso in residenza della destinazione Tr1 (alberghi e RTA) e Tr5 (residence). Occorre infatti considerare che gli alberghi possono aver usufruito o usufruire di varianti ad hoc per aumento della volumetria, giustificate dalla finalità di servizio pubblico che anche rivestono.

12 – L'introduzione all'art. 68 comma 2 della compatibilità con le aree per servizi e attrezzature di uso pubblico di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, senza specificare quali e con quali caratteristiche, che dovrebbero essere oggetto di un apposito regolamento come già ricordato o piano energetico comunale ancora da partorire, potrebbe essere oggetto di qualunque interpretazione estensiva e/o pretestuosa, senza quindi una certezza del diritto. Per di più la limitazione del novellato art. 60 al 50% della funzione esclusiva non si capisce a cosa in questo caso si dovrebbe applicare. La nuova norma è inoltre in contrasto con la nuova formulazione dell'art. 24, che esclude impianti solari e fotovoltaici nelle destinazioni Sti e Sti1.

13 – Non è opportuno eliminare come fatto nell'art. 69 comma 1 la dizione di “orti urbani” perché, ammesso che oggi non ne esistano sul territorio comunale (ma a Badia a Ruoti non c'è un orto in prossimità della frazione gestito dall'associazione Sichem?), l'orto sociale, che può essere considerato una variante o specificazione di orto urbano, può rappresentare per il futuro una prospettiva realistica.

Considerato poi che

Le modifiche apportate agli articoli da 79 a 87 relativi al territorio rurale sono molto significative e determinano un impianto normativo ben diverso da quello prefigurato dal Piano Strutturale ed esplicitato nel precedente R.U., costituendo a nostro avviso un arretramento culturale nei principi dichiarati di tutela e salvaguardia delle peculiarità e valori statuari del nostro territorio agricolo, costituente la stragrande maggioranza del territorio comunale, e dei connessi nostri paesaggi. Emerge infatti da tali modifiche la volontà di liberalizzazione degli interventi in zona agricola, non solo dove ammissibili con cautela ma anche nelle aree della conservazione. In particolare i cambi d'uso delle attuali destinazioni agricole, sia che si tratti di manufatti dismessi o no, con dimensioni da 60 mq di SIp in su fino alle massime dimensioni esistenti, potranno essere attuati direttamente previo PAPMAA senza valore di piano attuativo, indipendentemente da un preesistente tessuto edilizio adiacente e dal valore degli edifici storici presenti.

Si osserva ulteriormente

14 – Le modifiche, di cui si chiede l'abolizione, apportate agli articoli 73,74,75,76,77 relativi ai sottosistemi ambientali V1, V2, V3 e V4 rispettivamente, con l'eliminazione delle prescrizioni del

Associazione “per la Valdambra”

mantenimento dell'orientamento monodirezionale dei campi, il mantenimento delle siepi, delle siepi alberate, delle alberature a filare, a gruppi ed isolate, nonché l'eliminazione dei riferimenti alla “insula” olivata, perché di difficile applicazione e in contrasto, secondo il Comune, con presunte regole di regimazione delle acque piovane dei fossi agricoli (mentre chi ha tracciato tali elementi di salvaguardia dei territori rurali conosceva benissimo regole consolidate nei secoli), denotano un pericoloso allentamento dell'attenzione e dell'interesse verso le aree agricole. Tali modifiche costituiscono un grave errore perché si consente che vengano eliminati segni caratteristici del nostro territorio rurale. Inoltre si entra in contrasto con le prescrizioni del Piano Strutturale, di cui all'art. 68 commi 3,4, art. 70 commi 3,4,5, art. 71 commi 2,3,4, e art. 72 commi 2,3,4,5 e 6.

15 – All'art. 79 comma 12 viene allargata a tutte le zone E5 la possibilità di realizzare annessi agricoli indispensabili per l'attività agricola e qualora sia dimostrata l'assenza di alternative. Questo contrasta con l'art. 57 comma 3 del Piano strutturale che recita “Nelle aree della conservazione - (come le E5 ndr) - sono previsti interventi esclusivamente mirati al mantenimento ed al recupero del patrimonio edilizio esistente; non sono pertanto ammessi la realizzazione di nuovi edifici e gli interventi di ristrutturazione urbanistica;” mentre il successivo comma 4 punti a) e b) dello stesso art. 57 del P.S. ha previsto le limitazioni al divieto che l'art. 79 comma 12 del R.U. ha localizzato nelle aree E5a, E5b, E5c.

16 – Al comma 13 dell'art. 79 viene introdotta una eccezione al divieto di nuove costruzioni rurali in zone E6, quando l'azienda dimostri di non avere alternative e i nuovi annessi siano indispensabili secondo il PAPMAA approvato. Poiché le zone E6 identificano le schede normative dell'edilizia rurale di pregio, degli edifici specialistici e di ville, di nuclei e di aggregati e le aree non urbanizzate marginali ai centri abitati, è altamente improbabile in generale che una azienda agricola si sviluppi solo nei predetti limitati ambiti. Quindi si introduce una norma teorica per eventuali casi singolari, che invece dovrebbero essere regolati caso per caso.

17 – Il comma 14 dell'art. 79 introduce un'altra singolarità rappresentata dalla possibilità di realizzare manufatti (5 in tutto il territorio comunale) per il ricovero di cani da caccia e magazzino per l'attività faunistico-venatoria da parte delle squadre di cacciatori organizzate e riconosciute. La vigente disciplina regionale in materia non regola tali fattispecie di manufatti, così come non li contengono le norme regionali sulle zone agricole. E' quindi evidente che devono essere trattati con specifiche previsioni e localizzazioni del R.U. e non con una norma generale come questa che si contesta.

18– E' stato cancellato tutto l'art. 81 sugli annessi agricoli dismessi, con la motivazione della complessità oggettiva nell'applicazione della norma, regolando tutto con l'art. 80 modificato, per cui:

18.1 – Nel comma 1 b) di tale art. 80 viene ricompreso nella ristrutturazione edilizia, fra l'altro, l'aumento del numero delle unità abitative esistenti (non si capisce la finalità trattandosi di abitazioni rurali) purché di SIp media non inferiore a 60 mq, in contrasto con l'art. 43 comma 3 della LR n. 1/2005, vanificando anche il divieto di costituire nuove unità abitative nel caso,

Associazione “per la Valdambra”

previsto sempre dalla modifica, di rialzamento del sottotetto per renderlo abitabile.

18.2 – Il predetto aumento del numero di unità abitative è condizionato dalla superficie media SIp non inferiore a 60 mq. Con l'introduzione della superficie media si rendono possibili anche tipologie monolocali tipicamente urbane, che niente hanno a che vedere con le aree agricole del nostro territorio.

18.3 – La sostituzione edilizia come declinata al comma 1 c) è in contrasto con l'art. 78 comma 2 lettera h) della LR n. 1/2005 che vieta interventi sulle opere di urbanizzazione anche non sostanziali.

18.4 – Come si evince dal confronto delle rispettive tabelle prima e dopo la variante, il cambio di destinazione d'uso agricolo delle SIp esistenti è consentito ora per quantità sensibilmente superiori rispetto all'abolito art. 81, dando quindi ulteriore impulso alla cementificazione del territorio rurale.

18.5 – Inoltre sono scomparse rispetto al testo dell'abolito art. 81 e vanno ripristinate in quanto estremamente qualificanti:

18.5.1 – la facoltà di trasferimento nelle aree AT_PC delle volumetrie demolite in aree agricole;

18.5.2 – la verifica della disponibilità nelle UTOE di pertinenza delle SIp di nuova realizzazione in sostituzione (perché si ricorda che ai sensi del comma 5 dell'art. 45 della LR n. 1/2005 “Gli edifici che mutano la destinazione d'uso agricola sono computati ai fini del dimensionamento”);

18.5.3 – l'obbligo della presenza nel contesto in cui sono inseriti di edifici e strutture ad uso residenziale o ricettivo;

18.5.4 – l'attuazione della sostituzione edilizia nell'ambito di pertinenza degli edifici esistenti senza nuovo impegno di suolo;

18.5.5 – la conformità alle schede normative degli edifici specialistici e ville;

18.5.6 – l'obbligo del Piano Attuativo o del PAPMAA con valenza di P.A. (da ripristinare almeno nel caso di cambio d'uso per più di una abitazione);

18.5.7 – la non ammissibilità in prossimità degli edifici specialistici e ville fuori degli ambiti individuati dalle schede e nelle zone E5.

19 – Nell'art. 82 relativo al patrimonio edilizio non agricolo, la sostituzione edilizia come definita al comma 1) è in contrasto con l'art. 78 comma 2 lettera h) della LR n. 1/2005 che vieta interventi sulle opere di urbanizzazione anche non sostanziali.

20 – L'abolizione del comma 2 dell'art. 82 che richiama l'abolito art. 81, fa erroneamente venir meno tutte le limitazioni e condizioni come specificato sopra per i cambi di destinazione d'uso di

Associazione “per la Valdambra”

manufatti agricoli (v. il precedente punto 18.5 e successivi sottopunti).

21 – Gli scambi di ri2 con ri1 e viceversa, operati nell’art. 82 comma 9, sono sbagliati perché è corretto il precedente riferimento all’art. 58.

22 – Il nuovo regolamento regionale n. 5/07 nella versione DPGR 09/02/2010 n. 7/R oggi vigente, per conformarsi alle disposizioni della LR n. 1/05 e smi ha sostituito la dizione “imprenditore agricolo” alla precedente dizione “Imprenditore Agricolo Professionale” quale soggetto abilitato a presentare PAPMAA. L’art. 84 sui nuovi edifici rurali ad uso abitativo al comma 1 erroneamente conferma lo IAP quale titolare del programma aziendale, mentre correttamente all’art. 85 relativo agli annessi agricoli definiti stabili viene riportato l’imprenditore agricolo.

23 – Al fine di assicurare un controllo trasparente negli interventi regolati dall’art. 84, si chiede di aggiungere un comma 9 in fondo all’articolo, del seguente contenuto: “9. Il PAPMAA che dimostra la necessità ai fini aziendali di nuove abitazioni agricole, ha valore di Piano Attuativo quando è prevista più di una abitazione.”

24 – Al fine di assicurare un controllo trasparente negli interventi regolati dall’art. 85, si propone di aggiungere in fondo al comma 2 la seguente precisazione: “e avrà valore di Piano Attuativo nel caso di annessi agricoli di Slp complessiva superiore a 300 mq.”

25.1 – Nell’art. 85 ter relativo ai nuovi annessi per l’agricoltura amatoriale il comma 5 prevede una superficie coperta massima di 20 mq; il comma 6 per le zone E5c richiama erroneamente le prescrizioni di cui al comma 6 dell’art. 83 anziché comma 7, che riporta una superficie coperta massima di 40 mq, che dovrà quindi essere adeguata ai 20 mq più cautelativi.

25.2 – Per tali annessi amatoriali il precedente art. 87, ora cancellato, prevedeva il divieto, oltre che in E6, anche in E5, E5a, E5b. Questa Associazione, da sempre favorevole a sostenere l’agricoltura minore degli orti e delle piccole produzioni, aveva contestato tale previsione in una delle proprie osservazioni al Regolamento Urbanistico, che tuttavia non era stata accolta. Oggi registriamo con favore questo ripensamento dell’Amministrazione comunale, che cancella il divieto in E5, E5a, E5b.

26 – All’art. 121 relativo al sottosistema P1: produttivo industriale viene erroneamente cancellato e va ripristinato il divieto di medie e grandi strutture di vendita, che non sono ovviamente compatibili con le caratteristiche del nostro comune.

27 – Al comma 7 dell’art. 147 è stato tolto l’aggettivo “minima” alla quota del 20% della Slp residenziale nei Piani Complessi di Intervento da reperire con trasferimenti volumetrici dai fabbricati agricoli dismessi. Non ci sembra assolutamente il caso di bloccare ad una percentuale fissa e limitare questo incentivo alla pulizia delle zone agricole da fabbricati senza valore e non più necessari all’agricoltura.

28.1 – Al comma 2 dell’art. 190 la prevista disapplicazione delle norme sulle dotazioni di parcheggi privati nei centri storici per facilitare il frazionamento delle unità abitative come

Associazione “per la Valdambra”

dichiarato nella relazione generale ci sembra proprio fuori luogo.

28.2 – L’eliminazione del comma 3 dell’art. 190 relativo alle dotazioni minime di parcheggi privati consente una potenziale consistente diminuzione dei posti auto che ovviamente dipendono, a parità di superficie, dalla dimensione del posto auto ma anche dalla dimensione della superficie specifica di parcheggio che tiene conto delle rampe e degli spazi di manovra.

Bucine 18/03/2011

In fede

L’ASSOCIAZIONE PER LA VALDAMBRA
IL PRESIDENTE
Ing. Maurizio Martellini